

Codice A1816A

D.D. 29 ottobre 2018, n. 3480

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 5556. PROROGA - Lavori di realizzazione di n. 1 scarico acque meteoriche e interventi di regimazione idraulica del T. Cevetta. Contestuale regolarizzazione attraversamento con n. 1 viadotto in Comune di Priero (CN). Richiedente: Autostrada Torino-Savona spa.

In data **12/10/2018** prot. n. 46160 la Ditta Autostrada dei Fiori, subentrata alla Autostrada Torino – Savona S.p.A., ha presentato istanza per la proroga dei termini della seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 5556 approvata con Determinazione n. 3061 del 07/11/2016 e successiva proroga del 07/11/2017 rilasciata dallo scrivente Settore.

E' stata effettuata visita sopralluogo in da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi che non risultano mutati rispetto a quanto autorizzato con la D.D. in epigrafe.

Considerato che gli interventi in progetto rimangono quelli di cui alla seguente autorizzazione idraulica:

Polizia fluviale n. 5556 approvata con Determinazione n. 3061 del 07/11/2016 e successiva proroga del 07/11/2017 è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, la proroga di **anni 1 (UNO)**, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto **a far data dal 06/11/2018**, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo interessato;
- i materassini antiersivi dovranno essere opportunamente posizionati ed ammorsati nella sponda esistente, in modo tale da evitare la loro asportazione per effetto della corrente ed evitare altresì qualsiasi restringimento della sezione di deflusso;
- il taglione di ammorsamento dovrà essere **approfondito di almeno 50 cm rispetto al fondo alveo**;
- l'eventuale materiale litoide movimentato in alveo, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato per imbottimenti e regolarizzazioni spondali, mantenendo inalterato il piano di campagna delle sponde;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli artt. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di **anni 1 (UNO)**, **a far data dal 06/11/2018**, dei termini per l'esecuzione dei lavori in oggetto relativamente **alla seguente Determinazione:**

Polizia fluviale n. 5556 approvata con Determinazione n. 3061 del 07/11/2016 e successiva proroga del 07/11/2017

subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
4. **non potrà in alcun modo** essere asportato o movimentato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine **di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il **committente** dell'opera dovrà comunicare a questo Settore all'indirizzo tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it, le **date di inizio e di ultimazione** dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il **nominativo del tecnico incaricato** della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare **dichiarazione** del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, sia dell'alveo sia delle sponde, in

corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovessero derivare a loro in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs n. 42/2004 – vincolo paesaggistico – alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico – ecc....);

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dott. Guido Contin

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE